

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiede se nel limite di 400.000 euro di volume di affari, al di sopra del quale scatta l'obbligo, dal 1° luglio 2019, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, siano comprese o meno anche le operazioni certificate mediante fattura elettronica.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47 del 2019, ha affermato che in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: *"Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26"*.

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere quale sanzione venga applicata nel caso di fattura elettronica scartata dal sistema e rimessa dopo 5 giorni.

RISPOSTA In caso di mancato superamento dei controlli, con il recapito entro 5 giorni della "ricevuta di scarto" del file, la fattura elettronica si considera non emessa e, quindi, è necessario documentare correttamente l'operazione a cui il documento si riferisce, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative all'omessa/tardiva fatturazione, di cui all'art. 1, c. 6, D.lgs. 127/2015. Per il primo semestre 2019, tuttavia, la fattura può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva periodica ma, se lo scarto della fattura avviene a ridosso di tale termine, la fattura deve essere rimessa entro il termine di 5 giorni, per non incorrere in sanzione.

Se la fattura viene rimessa dopo 5 giorni ma entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, la sanzione si riduce dell'80%.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, è possibile emettere alternativamente:

- › una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltramento tramite Sdi), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- › una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdi.

DOMANDA Un'impresa riceve una fattura cartacea per provvigioni da un soggetto stabilito in un altro Stato UE. Si chiede di conoscere se l'impresa italiana possa emettere autofattura elettronica.

RISPOSTA In base all'art. 3-bis del Dlgs. 127 del 2015, e a quanto stabilito nel provvedimento del 30 aprile 2018, per le fatture cartacee ricevute da un soggetto non residente non vi è la possibilità, da parte dell'impresa italiana tenuta ad emettere autofattura, di emettere fattura elettronica, da inviare per il tramite dello Sdl. L'impresa italiana sarà dunque tenuta alla compilazione del c.d. eterometro.

RICARICA CELLULARI – TRATTAMENTO AI FINI IVA

DOMANDA Si chiede se, per le fatture emesse per la ricarica di cellulari nelle quali l'IVA e l'imponibile sono esposti senza alcun riferimento all'art. 74 del DPR 633/72, l'IVA sia deducibile secondo le regole ordinarie del 50%.

RISPOSTA Per le operazioni soggette al regime "monofase", di cui all'art. 74 c.1 del DPR 633/72 (tra le quali rientrano anche le ricariche telefoniche) – che sono caratterizzate da uno speciale regime in base al quale l'imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente (editore, distributore per i tabacchi, società telefonica per le ricariche dei cellulari o per i posti telefonici pubblici, etc.) – i passaggi successivi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 74, non sono considerate cessioni ai fini IVA. Pertanto, pur essendo l'IVA e l'imponibile esposti senza alcun riferimento al citato art. 74, non è possibile dedurre l'IVA secondo le regole ordinarie del 50% ma, in tal caso, il comportamento corretto consiste nell'annotare l'intera operazione (imponibile ed iva) soggetta al regime monofase come "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 2 DPR 633/1972.



REGIME FORFETARIO

DOMANDA Si chiede di conoscere se un contribuente forfetario, che nel corso del periodo di imposta 2018 ha superato il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro, possa o meno accedere al nuovo regime forfetario per il periodo di imposta 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco, ha affermato che il contribuente, il quale nel corso del periodo di imposta 2018 ha superato il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro, può applicare l'imposta sostitutiva per il 2018 e accedere al nuovo regime forfetario per il 2019.

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

RISPOSTA A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di maggio 2019 la consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – aderirà a un nuovo servizio di "consultazione". Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi. Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

